

# COMUNE DI PERDAXIUS

(Provincia Sud Sardegna)

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA della TASSA RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale

n. 19 del 30/09/2020 modificato con

Deliberazione del Commissario di Consiglio

n. 20 del 30/07/2021

## Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 3 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 4 - Periodi di applicazione del tributo

Art. 5 - Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche

Art. 6 - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 7 - Tributo giornaliero

Art. 8 - Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 9 - Agevolazioni speciali per le utenze domestiche e utenze non domestiche

Art. 10 - Agevolazioni speciali causa COVID-19 per le utenze non domestiche

Art. 11 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 12 - Riduzioni per casi di assenza del servizio o grave carenza del servizio

Art. 13 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art. 14 - Riscossione

Art. 15 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

### ALLEGATO 1

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI di cui all'articolo 2 del presente regolamento

### ALLEGATO 2

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE di cui all'articolo 6 del presente regolamento

#### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la TASSA RIFIUTI (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013.

#### Art. 2 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato (ALLEGATO 1) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

#### Art. 3 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla vigente normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA	% di abbattimento
Officine meccaniche, aut carrozzerie, gommisti ed elettrauto	50%
Laboratori di fabbro e falegnamerie	50%
Ambulatori medici	10%
Studi dentistici	10%
Farmacie	10%

3. Per fruire della riduzione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### Art. 4 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 4 A del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### Art. 5 - Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì

considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, o per motivi di studio, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 25D del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione è stabilito in numero pari a 2 componenti per una superficie fino a 132 mq., è stabilito in numero pari a 3 componenti per superfici superiori a 132 mq. Per le utenze stagionali o a disposizione detenute da nuclei con unico componente si applica la tariffa relativa ad un componente.

#### Art. 6 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nelle tabelle 3b e 4b di cui rispettivamente ai punti 4.3 e 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come riportato in appendice (ALLEGATO 2).
2. Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una catalogazione parzialmente diversa in relazione alla popolazione del territorio, il Comune di Perdaxius, in fase di determinazione delle tariffe può introdurre categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra dei 5000 abitanti, in quanto può emergere, nel territorio del Comune di Perdaxius, la presenza di tipologie di attività non rientranti nelle tabelle 3b e 4b di cui rispettivamente ai punti 4.3 e 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 200 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### Art. 7 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

#### Art. 8 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione della TARI del 30%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione della TARI del 30%;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione della TARI del 30%.
  - d) *a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia **la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;***
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

#### Art. 9 - Agevolazioni speciali per le utenze domestiche e utenze non domestiche

1. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, di deliberare agevolazioni ulteriori rispetto a quelle prefigurate dalla legge come facoltative o obbligatorie, il Comune di Perdaxius applica la tariffa TARI in misura agevolata, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche e non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui tutti i componenti siano portatori di handicap con invalidità superiore al 66%: riduzione della TARI del 30%;
  - b) abitazioni non di proprietà occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti ultrasessantacinquenni: riduzione della TARI del 30%;
  - c) ONLUS - Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, e cooperative sociali previste dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'apposito registro prefettizio o nei registri provinciali delle cooperative sociali, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali: riduzione del 100% della tariffa fissa e variabile;
  - d) ONLUS (diverse da quelle di cui punto sopra) - riconosciute ai sensi della Legge 460/97, ivi comprese le organizzazioni non governative che abbiano presentato apposita istanza di cui alla Legge 125/14, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali: riduzione del 100% della tariffa fissa e variabile;
  - e) associazioni di promozione sociale e culturale di cui alla Legge 383/2000, relativamente agli immobili di proprietà, in affitto o in comodato destinati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali: riduzione del 100% della tariffa fissa e variabile.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo saranno concesse esclusivamente su domanda dell'avente diritto, che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445. La contestuale riduzione si applica a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
3. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale la dichiarazione di variazione.
4. La relativa copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

#### Art. 10 - Agevolazioni speciali causa COVID-19 per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche interessate da provvedimenti di sospensione e chiusura a causa dell'emergenza Covid-19, usufruiscono di una riduzione pari al 100% della parte variabile e della parte fissa della TARI per

l'anno 2020, relativamente al periodo in cui l'esercizio dell'attività è stato obbligatoriamente sospeso.

*1bis. Le utenze non domestiche interessate da provvedimenti di sospensione, chiusura e/o restrizioni a causa dell'emergenza Covid-19, usufruiscono di una riduzione pari al 100% della parte variabile e della parte fissa della TARI per l'anno 2021.*

2. La predetta riduzione si applica a seguito di presentazione di apposita istanza, agli utenti che risultino in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti.

Art. 11 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 12 - Riduzioni per casi di assenza del servizio o grave carenza del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura pari al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Art. 13 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e agevolazioni di cui al presente regolamento sono tra loro cumulabili se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione.
2. In ogni caso l'ammontare delle agevolazioni e riduzioni applicate non può essere superiore al 70%.

Art. 14 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e per il tributo provinciale.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato (mod. F 24) di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
3. Nei casi di mancato pagamento del tributo a seguito dell'invito di cui al precedente comma 1, l'Ente notifica ai contribuenti i solleciti di pagamento relativamente al tributo dovuto e alle spese di notifica, da versare in unica soluzione entro sessanta giorni a decorrere dalla data della notifica.

Art. 15 - Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO 1

### SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI di cui all'articolo 2 del presente regolamento

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3D del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari e imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- - rifiuti delle cucine;
- - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- - rifiuti ingombranti
- - spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- - indumenti e lenzuola monouso;
- - gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- - pannolini pediatrici e i pannoloni,
- - contenitori e sacche delle urine;
- - rifiuti verdi.

## ALLEGATO 2

### CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE di cui all'articolo 6 del presente regolamento

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni fino a 5.000 abitanti
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali
9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club
22 Agriturismi